



 **OpportunItaly**
Il programma di accelerazione dell'export italiano.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



F A I R E

Al via la prima edizione della *partnership* tra Agenzia ICE e Faire.com

L'Agenzia ICE ha siglato un accordo di collaborazione con FAIRE, il marketplace B2B dedicato alla moda, agli articoli per la casa e per il tempo libero, che permette ai rivenditori di oltre 30 mercati di acquistare direttamente dai produttori Made in Italy.

Dal 2021, infatti, FAIRE opera anche in Europa, arrivando così a coprire i seguenti Paesi: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Germania, Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Malta, Irlanda, Portogallo, Grecia, Croazia, Cipro, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Australia e Nuova Zelanda.

Il progetto in pillole e i principali vantaggi

Nell'ambito del Patto per l'export, che riconosce nell'e-commerce uno dei pilastri dell'internazionalizzazione, l'accordo tra Agenzia ICE e Faire.com ha come obiettivo quello di potenziare l'offerta di prodotti Made in Italy con il coinvolgimento di 300 aziende italiane di cui **100 di nuovo inserimento** e le restanti già presenti sulla piattaforma.

Il progetto si articola nei seguenti punti:

- **Creazione della "vetrina" Made in Italy Collection su Faire.com:** le aziende italiane selezionate saranno inserite all'interno della vetrina dedicata al Made in Italy su Faire.com che verrà lanciata sulla piattaforma al raggiungimento di un numero congruo di aziende e sarà visibile in tutti i paesi in cui la piattaforma è attiva. Sono disponibili 100 posti per aziende di primo inserimento su Faire.com e i restanti 200 sono destinati ad aziende già presenti sulla piattaforma che desiderino essere inserite nella "vetrina" Made in Italy Collection per beneficiare delle azioni promozionali realizzate da Agenzia ICE a favore di essa.
- **Azioni promozionali a supporto dell'iniziativa finanziate da Agenzia ICE:** campagne di marketing e advertising online per 12 mesi interamente finanziate da Agenzia ICE. In particolare:

Come aderire

Inviare la propria manifestazione di interesse a questo [link](#) presente sul [sito](#) dedicato all'iniziativa.

N.B. la raccolta adesioni rimarrà aperta fino a esaurimento dei posti disponibili.

SERVIZI DIGITALI ALLE IMPRESE

Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane visita la pagina www.ice.it/servizi-digitali

Per conoscere e aderire al progetto **TrackIT Blockchain** visita la pagina www.ice.it/blockchain

Per conoscere e aderire ai **Progetti e-Commerce** visita la pagina www.ice.it/e-commerce



- presenza del *link* diretto in *homepage* alla “vetrina” *Made in Italy Collection*;
 - pubblicazione di un annuncio promozionale di questa *partnership* sulla pagina blog della piattaforma Faire con il link diretto alla “vetrina” *Made in Italy Collection*;
 - campagna di *e-mail marketing* rivolta ai *retailer*;
 - campagne social su *Facebook* e *Instagram* della durata di 4 mesi, rivolte a rivenditori statunitensi, che hanno mostrato interesse verso i prodotti italiani/europei e ai rivenditori europei (Regno Unito, Francia, Germania, Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca).
-
- **Onboarding, supporto tecnico e formazione:** FAIRE metterà a disposizione per tutte le aziende ammesse:
 - supporto dedicato da parte del *Team* italiano di FAIRE sia durante che dopo la fase di *onboarding*;
 - servizio di assistenza tecnica via chat o e-mail attiva 24h in diverse lingue (anche in lingua italiana);
 - due *webinar* formativi (“*Faire Basics*”; “*Faire Expert*”) con sessioni di Q&A (che verranno inoltre registrati e resi disponibili per fruizione successiva). Fra le tematiche affrontate: formazione all’utilizzo della piattaforma, come aumentare la propria visibilità e conversione su FAIRE, come impostare *ads* e campagne promozionali.

Il nostro Team e-commerce è a disposizione per informazioni e chiarimenti sul progetto ICE-Faire.com via email all’indirizzo faire@ice.it.

Costi e modalità di partecipazione

- Il progetto consentirà la partecipazione di un massimo di 100 nuove aziende.
- Saranno invitate ad aderire anche aziende già presenti su [Faire.com](#), per un totale di 200, al fine di poter beneficiare delle campagne promozionali attivate sulla “vetrina” *Made in Italy Collection*.
- Il progetto è finanziato al 100% da Agenzia ICE. Restano a carico delle aziende partecipanti gli eventuali costi riguardanti la logistica e le commissioni sul venduto applicate da Faire.com.
- E’ possibile usufruire del servizio di **logistica** offerto da Faire.com, in questo caso sarà il *retailer* o FAIRE a coprire le spese di spedizione; in alternativa, è possibile ricorrere a un corriere a



propria scelta e, in questo caso, FAIRE effettuerà un rimborso delle spese di spedizione parziale o totale a seconda del caso specifico.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione logistica contenuta nelle pagine successive.

- **Sono previste commissioni sul venduto** del 25% per ogni primo ordine e del 15% per i successivi riordini (maggiori dettagli al seguente [link](#)). E' possibile usufruire del **programma Faire Direct** e in questo caso non verranno applicate commissioni sul venduto (maggiori dettagli al seguente [link](#)).
- Agenzia ICE si occuperà di trasmettere tutte le candidature a **Faire.com**, che **avrà piena autonomia nella scelta delle aziende da ammettere sulla propria piattaforma, previo riscontro motivato**. L'Agenzia ICE declina ogni responsabilità nella selezione delle aziende.

Requisiti di partecipazione

Saranno ammesse al progetto le aziende in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare in fase di compilazione del modulo di adesione:

Requisiti aziendali

- Essere un'azienda "*Made in Italy*" (ai sensi dell'art. 60 CDU-Codice Doganale dell'Unione) con stabilimenti produttivi in Italia e P.IVA italiana; ¹
- essere proprietaria di *brand*;
- disporre di un sito aziendale in lingua inglese e/o di canali *social*;
- avere un fatturato *export* verificabile negli ultimi tre anni fiscali;
- avere esperienza pregressa nella vendita all'ingrosso. Nella fase di selezione da parte del *partner* verrà data priorità alle aziende che dispongono di un *network* già attivo di almeno 25 rivenditori;
- accettare la vendita in tutti i territori in cui FAIRE è presente, a meno che non sia soggetta a restrizioni, ad esempio: contratti di esclusività con distributori, problemi di conformità e *compliance* con

¹ Vedi [REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE – AGENZIA](#), art. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE



l'esportazione dei prodotti per aree specifiche (in questo caso, in fase di *onboarding*, verranno oscurati i paesi in cui l'azienda non è *compliant* alla vendita).

Si riportano qui di seguito in dettaglio i paesi in cui la piattaforma è attiva: Stati Uniti (escluse le dipendenze degli Stati Uniti quali Porto Rico e le Isole Vergini), Canada, Regno Unito (escluse le dipendenze della Corona quali Guernsey, Jersey, l'Isola di Man e le Isole Vergini Britanniche, così come i territori d'oltremare britannici quale Gibilterra), Austria, Belgio, Danimarca (escluse Groenlandia e Isole Faroe), Francia, Germania, Irlanda, Italia (esclusi San Marino, Città del Vaticano e Livigno), Lussemburgo, Paesi Bassi (escluse le municipalità/isole caraibiche quali Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba e Sint Maarten), Norvegia, Portogallo (escluse le Azzorre e Madeira), Spagna (escluse le Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Svizzera, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Malta, Grecia, Croazia, Cipro, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Australia e Nuova Zelanda;

- se interessata alla vendita sul mercato statunitense, l'azienda deve possedere la certificazione FDA ed essere conforme alle normative vigenti nel Paese (ulteriori dettagli sulla vendita negli USA sono disponibili al seguente [link](#));
- ogni azienda dovrà, inoltre, conformarsi alla politica tariffaria di FAIRE (disponibile al seguente [link](#)). Nello specifico, il prezzo all'ingrosso deve essere compreso tra il 20% e l'80% del prezzo al dettaglio. I prezzi sono da intendersi IVA e/o GST escluse, in quanto aggiunta/e automaticamente agli ordini. Qualora l'azienda non disponga del listino prezzi in valuta locale dei mercati target, sarà FAIRE a offrire gratuitamente la conversione nelle valute di interesse;
- **ciascuna azienda è responsabile di verificare le regolamentazioni per l'accesso dei prodotti italiani nei mercati target del progetto in cui intende vendere e di rispettare le relative normative di vendita.** Per approfondimenti, rivolgersi agli [uffici esteri dell'Agenzia ICE](#) competenti, seguendo la procedura di richiesta dei servizi a partire dall'area clienti del portale ICE, previa registrazione.



Requisiti prodotto

- Sono ammesse le aziende appartenenti ai seguenti settori: abbigliamento e accessori, cartoleria e *gadget*, articoli per animali domestici, bellezza e benessere, gioielleria, agroalimentare freschi esclusi (per i prodotti di categoria agroalimentare è richiesta una *shelf life* di un minimo di 30gg) e articoli per la casa;
- in particolare segnaliamo qui di seguito le categorie indicate dal *partner* come le categorie *Made in Italy* più performanti su Faire.com a cui verrà data preferenza al momento della selezione: abbigliamento, cartoleria e *gadget*, *home decor*, *beauty and wellness*, *pets*.

Le aziende i cui prodotti appartengono a categorie differenti da quelle citate, potranno presentare la propria candidatura e verranno valutate dal *partner* caso per caso. Riportiamo qui di seguito il [link](#) ai prodotti **non ammessi** alla piattaforma.

Requisiti onboarding

Ogni azienda ammessa riceverà un *link* univoco per la creazione della propria pagina profilo. La creazione del profilo non dovrebbe richiedere più di 15 minuti.

- Sarà richiesto di caricare il proprio catalogo prodotti in lingua italiana manualmente oppure tramite apposito file excel; in alternativa sono disponibili integrazioni gratuite con *Shopify*, *Woocommerce* e *Prestashop*; qualora l'azienda non disponga della traduzione del catalogo nelle lingue locali dei mercati *target*, la traduzione automatica del catalogo sarà operata gratuitamente da FAIRE;
- sono richieste immagini di qualità (ulteriori dettagli disponibili al seguente [link](#));
- per i prodotti sono richieste descrizioni dettagliate in lingua italiana o inglese, composte da più di 50 parole (è consigliato prevedere descrizioni tra le 150 e 300 parole);
- è richiesta l'accettazione da parte delle aziende partecipanti dei [Terms of Service](#) & [Brand agreement](#) di [Faire.com](#).



Risorse umane dedicate

L'Azienda deve garantire l'impegno di almeno una **risorsa umana** sul progetto.

Sui requisiti di ammissione, Agenzia ICE mantiene il diritto di effettuare verifiche e controlli a campione, anche dopo l'ammissione. La selezione avviene mediante la compilazione dei campi obbligatori del modulo online.

N.B. La mancanza anche solo di uno dei requisiti obbligatori non consentirà il completamento del modulo di adesione e preclude la partecipazione dell'azienda a questo progetto.

Logistica

L'Azienda può adottare logistica interna o appoggiarsi al servizio di logistica offerto da Faire.com come riportato qui di seguito:

- **logistica offerta da Faire.com**, i costi di spedizione non sono mai a carico del marchio, ma sarà il *retailer* o FAIRE a coprire le spese di spedizione ([maggiori informazioni a questo link](#)).
- **logistica interna**, l'azienda deve essere in grado di garantire le spedizioni nei paesi *target* dell'accordo in cui intende vendere, affidandosi a un corriere a propria scelta. FAIRE rimborserà le spese di spedizione sostenute dall'azienda in maniera parziale (qualora il costo della spedizione sia superiore all'ordine di riferimento) o totale a seconda dello specifico caso ([maggiori informazioni a questo link](#)).

Modalità di adesione

Per poter partecipare al progetto i passi da seguire saranno i seguenti:

1. compilazione del [google form](#) nella sezione dedicata, alla pagina: www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/faire (a seguito della quale riceverete al contatto indicato come "Email Referente" dall'indirizzo noreply@ice.it un modulo di adesione contenente i dati inseriti);
2. **invio del modulo di adesione compilato e firmato in ogni sua parte via pec** con oggetto "Progetto ICE-Faire", entro i termini indicati, all'indirizzo ecommerce@cert.ice.it;



3. valutazione della candidatura da parte di Faire.com ed eventuale ammissione al progetto tramite ricezione di lettera di ammissione via pec.

L'adesione delle aziende è soggetta all'accettazione del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE (allegato alla presente).

Non saranno accolte le domande pervenute da aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE anche se presentate da organismi associativi.

Qualora la rilevazione dello stato di morosità sopraggiunga successivamente, ovvero a servizio avviato, Agenzia ICE procederà a sospendere il servizio fino a un massimo di 30 giorni. Nel caso in cui, superati i 30 giorni di sospensione, l'azienda risulti ancora morosa, la fruizione del servizio sarà definitivamente interrotta e l'azienda esclusa da eventuali edizioni successive.

La compilazione e sottoscrizione del modulo è da ritenersi effettuata a mero titolo di manifestazione di interesse: l'iniziativa è subordinata all'ammissione di partecipazione da parte dell'Agenzia ICE, che verificherà la conformità al regolamento ed effettuerà il controllo di morosità. Contestualmente, Agenzia ICE e Faire.com verificheranno requisiti di ammissibilità. A conclusione dell'iter, le aziende riceveranno dall'Agenzia ICE la comunicazione di ammissione via pec.

Per partecipare al progetto e beneficiare gratuitamente delle azioni promozionali previste, le aziende ammesse sono informate che Faire.com condividerà ad Agenzia ICE i dati di vendita, traffico e *conversion rate* generato sulla piattaforma al fine di monitorare l'efficacia della promozione. I dati sono trattati in regime di massima riservatezza dall'Agenzia ICE, non sono condivisi con le altre aziende partecipanti, e sono utilizzati per i soli scopi relativi alla realizzazione delle campagne di marketing digitale e offline e alla misurazione della performance delle stesse.



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



F A I R E

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ESTRATTO DELL'INFORMATIVA

Titolare del Trattamento dei Dati Personalni

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE), con sede legale in Via Liszt, 21 - 00144 Roma, operante sia in qualità di singolo titolare che in contitolarità del trattamento con gli eventuali partner indicati nel presente modulo di raccolta dati online relativo all'iniziativa/evento a cui sta aderendo, secondo gli accordi intcorsi. Il trattamento dei dati personali avviene, per tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'iniziativa/evento a cui sta aderendo, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Base Giuridica del Trattamento

L'Agenzia ICE utilizza i Suoi dati personali per fornire servizi online e funzionalità del portale istituzionale attraverso la registrazione all'Area clienti, per adempiere ai suoi compiti istituzionali e agli obblighi di legge, nonché per garantire una comunicazione istituzionale efficace. Il trattamento si basa sulle seguenti basi giuridiche: (i) esercizio di attività di pubblico interesse, (ii) adempimento di obblighi giuridici come adempimento di obblighi di legge, regolamento e contratto, e (iii) stipula ed esecuzione del contratto o misure precontrattuali su richiesta dell'interessato.

Finalità non obbligatorie

Il conferimento dei dati per finalità non obbligatorie è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli, per una durata di 10 anni, nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 e ss. mm. nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

I suoi dati potranno quindi essere anche utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE, per effettuare sondaggi (compresi quelli di customer satisfaction) e per attività di business matching.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate ei suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

Luogo del trattamento

Si informa in particolare che, qualora tecnicamente necessario per la realizzazione della presente iniziativa/evento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del Regolamento Europeo 679 del 2016, i suoi dati personali dovranno necessariamente essere trasferiti anche al di fuori dell'UE e quindi del relativo ambito di garanzia e di applicazione del suddetto Regolamento Europeo.

Modalità di Esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato al trattamento

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Qualora NON DESIDERI RICEVERE in futuro circolari informative o newsletter da parte dell'ICE Agenzia può esercitare tale diritto scrivendo ai contatti presenti nella circolare informativa ovvero all'ufficio che cura questa iniziativa.

Qualora invece VOLESSE ESSERE CANCELLATO dalle Banche Dati dell'ICE Agenzia, ai sensi dell'art. 17 del GDPR la preghiamo di inviarci una comunicazione a privacy@ice.it.

Allegati

Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative organizzate da Agenzia ICE.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precise nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgo no tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrono gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta. L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per expressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in expressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiero. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopraccitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE- Agenzia si riserva la facoltà di segnalarne, ad ogni buon fine operativo- logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa

Consorzio di imprese Start-up RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____ Codice Fiscale e P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)